



INTERVENTO DEL PRESIDENTE REGGENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO

*“La maturità è quando
l'intransigenza
cede alla pietà”
Achille Ardigò*

1. Un sincero ringraziamento alle Autorità civili, militari e religiose che con la loro presenza fisica o partecipazione da remoto manifestano permanente attenzione all'amministrazione della Giustizia nel nostro Distretto, premessa della reciproca massima collaborazione istituzionale, nell'attento rispetto delle diverse competenze e dei distinti ruoli, collaborazione che caratterizza i nostri rapporti e alla quale intendo confermare piena convinta trasparente disponibilità, a nome della Corte. Un saluto ai presidenti di sezione, alle consigliere ed ai consiglieri, alle colleghe ed ai colleghi, nonché alle cittadine ed ai cittadini che ci seguono da remoto, come anche quest'anno ci è permesso dalla preziosa collaborazione della Guardia di finanza.

Un sentito benvenuto al nuovo Procuratore generale, dott. Federico Prato.

Un saluto cordiale e rispettoso anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nel suo ruolo, in questa cerimonia, rappresentante dell'Avvocatura di tutto il Distretto. Con gli Ordini, rappresentanti istituzionali dell'intera Avvocatura, la Corte ha sempre mantenuto e ricercato il massimo dialogo e confronto, nella consapevolezza della funzione essenziale che l'Avvocatura svolge nel concreto esercizio della giurisdizione. Perché qualsiasi aspirazione ad una giustizia giusta in tempi ragionevoli per realizzarsi ha indispensabile necessità del suo apporto, libero, forte, costruttivo, sviluppato in un permanente contesto di reciproci rispetto e riconoscimento che, soli, permettono di trarre dalle diversità dei punti di vista la ricchezza che conduce a scelte più consapevoli ed adeguate, valorizzando tutti gli oggettivi distinti aspetti della medesima articolata realtà delle problematiche di giustizia ¹.

Ci ritroviamo per il secondo anno consecutivo in questa storica sede dell'aula della Corte di assise, ospiti della generosa disponibilità del Presidente del Tribunale Salvatore Laganà, che ringrazio di cuore, unica di quelle degli Uffici del distretto che oggi consente una riunione pubblica in presenza, sia pure contingentata.

¹ Specialmente in questa stagione di riforme incisive nel settore penale e nel settore civile (che, confidiamo, saranno condotte presto a termine quale che sia l'evoluzione della situazione politica nazionale), è intenzione della Corte promuovere nell'anno entrante momenti ripetuti di riflessione e confronto con l'Avvocatura, insieme con i Consigli dell'Ordine e l'Accademia, per un confronto che, nel rispetto dei diversi ruoli, aiuti a perseguire più efficacemente le finalità che la Costituzione assegna all'amministrazione della Giustizia.

Attendiamo il completamento dei lavori alla Cittadella della Giustizia di piazzale Roma con l'auspicato trasferimento anche degli uffici amministrativi e del settore civile del Tribunale (ragionevolmente entro il 2024, nel cd secondo lotto), poi sia delle sezioni penali, della residua civile e degli uffici amministrativi della Corte, che della Procura generale (ragionevolmente entro il 2027, nel cd terzo lotto). Ci metterà nella condizione di poter finalmente dare alla Giustizia ordinaria veneta una sede adeguata anche con spazi idonei ad incontrarsi per attività di studio, di confronto, di celebrazione, associative, aperte e offerte anche a tutte le altre componenti sia del nostro mondo, innanzitutto all'Avvocatura e all'Accademia, che della vita sociale ².

Il primo pensiero doveroso, ma al tempo stesso e ancor prima spontaneo e sentito, è di ringraziamento e saluto al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che termina in questi giorni l'esercizio della funzione (terminologia che ci ha ricordato): ci ha reso quotidianamente orgogliosi di essere Italiani, ha rappresentato e dato consistenza all'Idea dell'Unità nazionale, è stato esempio e modello - per noi tutte e tutti che svolgiamo funzioni pubbliche o private ma con implicazioni pubbliche - delle qualità e caratteristiche del servizio che dobbiamo alla collettività ed alle Istituzioni in cui siamo inseriti, esercitando una funzione che non appartiene alle nostre persone ma di cui la Costituzione indica le linee guida e le finalità. Grazie Presidente! per averci fatto comprendere e vivere la nozione di 'senso dello Stato'. E riscoprire i 'doveri' che l'art. 4 Cost. assegna a ogni cittadino.

2. L'inaugurazione dell'anno giudiziario è occasione di presentazione dei dati, dei problemi, delle prospettive.

Io credo però che la prima domanda cui dovremmo avere risposta è se l'anelito consapevole di una "giustizia giusta in tempi ragionevoli", nel significato che la locuzione assume nella nostra Costituzione, abbia davvero caratterizzato l'agire di noi magistrati del Distretto veneto ³.

La seconda domanda è se le risorse date sono state utilizzate al meglio e, poi, se sono sufficienti per perseguire quell'obiettivo.

La prima risposta non può avvalersi di dati numerici (che per sé tendenzialmente non forniscono indicazioni su qualità e adeguatezza della definizione); essa è lasciata specialmente alla coscienza dei singoli. Io posso e voglio farmi testimone del senso di motivata dedizione della stragrande parte dei magistrati e del personale amministrativo del Distretto, e certamente della Corte, e che in questa occasione ufficiale e formale ringrazio pubblicamente.

La seconda introduce ai numeri ed alle problematiche.

Ritengo giusto dare conto e atto dello straordinario impegno del Ministero della Giustizia negli ultimissimi anni sulla via del reperire le risorse, di personale e mezzi. A partire dal mega-concorso per assistenti giudiziari (durante il ministero Orlando), esempio peculiare di efficienza dell'Amministrazione per tempi e modalità di conduzione a fronte di svariate migliaia di domande, sono seguiti numerosi bandi per l'assunzione di direttori, funzionari, cancellieri esperti, operatori.

² Confidiamo quindi che nei tempi predeterminati la già concreta fattiva e tempestiva disponibilità del 'nostro' Ministero della Giustizia (che ha già finanziato tutti i lavori grazie ai fondi del PNRR) e la sinergia con l'Amministrazione comunale (che cura le procedure già in atto per la progettazione dell'intervento sul terzo lotto, ed i lavori del secondo lotto già in corso) ci condurranno a passare dal non sapere dove poterci incontrare all'imbarazzo della scelta tra i luoghi in cui incontrarci.

³ Quindi una giustizia autonoma rispetto alle contingenti e sempre molto variabili e a volte pure contraddittorie aspettative esterne del singolo momento, convintamente orientata dalla consapevolezza che la soggezione del giudice solo alla legge (come spieghiamo ogni volta ai giudici popolari delle sessioni di corte di assise) costituisce l'unica ragione che giustifica l'autonomia della funzione giurisdizionale e la conseguente indipendenza dei suoi componenti, imponendo loro il consapevole senso di responsabilità nel suo esercizio.

Abbiamo anche assistito a positive, prime coraggiose innovazioni (quali la indicazione del distretto per il quale la singola partecipazione concorsuale era orientata e limitata).

Nel nostro Distretto la situazione è variegata, avendo in concreto solo alcuni degli Uffici circondariali tratto effettivi benefici; permangono tuttavia scoperture troppo rilevanti in talune funzioni (ad esempio, le scoperture medie erano al 30/06/2021 del 30,8% per la Corte, del 30,4 per il Tribunale di sorveglianza, del 32,8 per il Tribunale di Venezia, del 35,3 dell'Ufficio di sorveglianza di Padova)⁴. Dobbiamo purtroppo prendere atto che nessuno dei concorsi riservati al Distretto ha visto coprire tutti i posti disponibili, tantomeno con un numero adeguato di idonei non vincitori in grado di subentrare alle successive scoperture⁵.

Stiamo quindi vivendo un paradosso: mentre in passato ci potevamo lamentare del fatto che non venissero banditi concorsi, ora i concorsi sono (almeno in parte) banditi, ma i posti nel Distretto non vengono coperti integralmente. Ciò costituisce realtà all'evidenza più grave, perché la necessità di coprire gli organici o ridurre drasticamente le scoperture sembra dover allora sollecitare ulteriori scelte coraggiose (pur certo difficili), come la previsione normativa della possibilità per l'Amministrazione di riservarsi comunque l'assegnazione d'ufficio per taluni dei posti messi a concorso. In proposito appare opportuna la rivisitazione dell'accordo del 15 luglio 2020 tra il Ministero e le Rappresentanze sindacali sulla mobilità interna del personale amministrativo, alla luce dell'esperienza applicativa maturata nel frattempo, in particolare rivisitando la previsione del mancato diritto al rimborso delle spese di viaggio per il personale che dia il consenso all'applicazione⁶. Occorrerebbe pure rivisitare i part-time applicati negli anni passati, con la verifica della permanenza delle ragioni che avevano fondato l'attribuzione⁷.

Debbo poi evidenziare due problematiche che riguardano specificamente la Corte: l'assistenza agli esami per l'abilitazione alla professione forense ed i servizi elettorali. Si tratta di competenze che impegnano tempo/lavoro considerevole del personale amministrativo della Corte, così sottratto alle

⁴ Il Ministero, insomma, finalmente si è mosso fattivamente, con decisione e in tempi inconsueti per le precedenti pluriennali esperienze. Ciò ha consentito solo a taluni Uffici giudiziari di tamponare almeno in parte le carenze di organici, ma rimangono scoperture oggettivamente significative. Questi i dati per Ufficio al 30/06/2021: scoperture del 30,8% per la Corte, del 24,1 per il Tribunale per i minorenni, del 30,4 per il Tribunale di sorveglianza, del 32,8 per il Tribunale di Venezia, del 28,9 per il Tribunale di Belluno, del 15,4 per il Tribunale di Padova, del 35,3 dell'Ufficio di sorveglianza di Padova, del 23,3 per il Tribunale di Rovigo, del 22,7 per il Tribunale di Treviso, del 23 per il Tribunale di Verona, del 28,6 per l'Ufficio di sorveglianza di Verona, del 25,9 per il Tribunale di Vicenza: la media della copertura era a quella data del 25,9%. Accade così che nelle singole qualifiche non infrequentemente qualche Ufficio del Distretto si ritrova in situazione di sostanziale emergenza, rendendo indispensabile il ricorso ad applicazioni di personale da altri Uffici, tuttavia essi pure in carenza di personale: tale contesto costituisce occasione di sistematiche, certo non incomprensibili, frizioni tra i dirigenti dei diversi Uffici e tra loro e la presidenza della Corte.

⁵ Ciò fa riflettere sul fatto che, in concreto, l'impiego pubblico nel nord-est tuttora non pare costituire un condiviso appetibile obiettivo.

⁶ Perché o l'applicazione non doveva essere disposta mancandone le condizioni o, se le esigenze che l'hanno determinata sussistono, allora punire, di fatto, chi dà la propria disponibilità appare francamente contrario ad ogni regola di buona amministrazione e funzionale solo a spinte corporative (atteso che i criteri per l'individuazione della persona da applicare d'ufficio, in alternativa, certo non costituiscono migliore garanzia di competenza per il servizio da ricoprire provvisoriamente).

⁷ Occorre, insomma, che la politica attribuisca al Ministero della Giustizia, anche in esito all'opportuno confronto con le rappresentative sindacali, degli strumenti diversi da quelli attualmente disponibili, perché la responsabilità che la Costituzione assegna al Ministro possa esercitarsi efficacemente. Le norme relative alle assunzioni ed alla gestione del personale amministrativo devono essere funzionali alla soluzione dei problemi reali e la capacità del Legislatore deve manifestarsi nella saggezza di un equilibrio efficace tra le necessità oggettive evidenti e francamente indilazionabili dell'Amministrazione e la tutela delle aspettative dei singoli.

incombenze dei relativi servizi nella giurisdizione e nell'amministrazione ordinaria anche di interesse per tutti gli Uffici del Distretto⁸. Va detto, con estrema chiarezza, che non si tratta affatto di attività 'a costo zero', perché la Corte perde la disponibilità di importanti quantità di tempo/lavoro, sottratte all'adempimento delle proprie incombenze nei settori giurisdizionali e amministrativi che le sono propri⁹. E a organici gravemente incompleti il tempo/lavoro del singolo è il bene più prezioso.

3. In tale contesto, particolarmente grave è la situazione degli Uffici giudiziari veneziani lagunari. Le ultime due pubblicazioni di posti per assistenti giudiziari sono andate deserte. Nessuno degli ultimi concorsi (per funzionario e cancelliere esperto) ha visto la copertura completa dei posti pur pubblicati. I recenti pensionamenti indotti anche dalla contingente disciplina pensionistica hanno aggravato la situazione di carenza di organico, vanificando tra l'altro l'effetto positivo dell'arrivo di tre direttori in esito al pertinente concorso.

Siamo molto grati alla Ministra Cartabia per la visita del 22 settembre dell'anno trascorso, in occasione della presentazione del progetto per l'Ufficio per il processo. In tale occasione la Ministra ha potuto sperimentare personalmente l'assoluta peculiarità delle sedi lagunari veneziane rispetto all'intero territorio nazionale¹⁰.

Anche qui occorrono scelte certo coraggiose, ma adeguate alla palese assoluta peculiarità del contesto veneziano, nella serena consapevolezza che chiediamo non privilegi ma le condizioni per poter lavorare¹¹. In proposito più volte nel tempo, da ultimo lo scorso settembre, è stata rappresentata la richiesta di riconoscimento al personale amministrativo in servizio nelle sedi

⁸ Nell'anno appena concluso, e ancora nei giorni in corso, l'assistenza alla doppia prova orale individuale per candidato, con collegamenti da remoto, ha aumentato esponenzialmente il tempo lavoro dedicato all'incombente (in media un giorno a settimana per ciascun funzionario e direttore); nel contempo, l'attività di autenticazione dei moduli per la raccolta di firme per le richieste di alcuni degli ultimi referendum (richiesta presentata dai promotori in termini di estrema urgenza e ripetutamente anche autorevolmente sollecitata) ha richiesto un tempo complessivamente corrispondente al lavoro di un direttore per un'intera settimana.

⁹ Il che, in un contesto di carenza cronica del personale di organico, ha conseguenze gravi. Occorre pertanto quanto meno disciplinare a livello centrale la previsione che per tale genere di incombenze *extragiudiziari* vi sia un fisiologico dovuto apporto anche di personale di altri uffici giudiziari.

¹⁰ Ed in effetti le nostre difficoltà logistiche (di spostamento di persone e, soprattutto, di materiale, con il necessario mezzo nautico; di particolari ripetuti sfavorevoli eventi atmosferici) sono davvero peculiari, influenzando pesantemente su tempi e modalità degli spostamenti, specialmente per chi giunge giornalmente alla stazione di s.Lucia o a piazzale Roma muovendosi dalla propria dimora posta nelle province vicine, per poi dovendo raggiungere le sedi di Rialto, palazzo Grimani, palazzo Cavalli. Non sorprende, pertanto, che la sede veneziana (Corte, Tribunale ordinario, Tribunale e Ufficio di sorveglianza; Procure) sia considerata non solo non appetibile ma spesso neppure da considerare.

¹¹ Tale contesto rende le sedi veneziane lagunari oggettivamente *disagiate* in termini assolutamente *eccezionali* e non confrontabili sul piano nazionale: ciò giustifica e, francamente, ormai impone interventi *eccezionali*, pena condurre questi Uffici all'impossibilità oggettiva di rispondere, almeno in termini minimi, alla funzione assegnata loro dalla Costituzione, alle aspettative dei cittadini, al connesso efficace sostegno che la funzione giurisdizionale deve dare alle esigenze di feconda pace sociale e di rispetto delle regole nel Distretto.

giudiziarie lagunari di un'indennità giornaliera, parametrata ovviamente ai soli giorni di effettiva presenza ^{12 13}.

4. Nel 2022 iniziamo la grande sfida del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR entro il 30/06/2026, di riduzione dell'arretrato (pendenze ultrabiennali) del settore civile e di riduzione del cd *disposition time* per i settori civili e penale.

Tutti gli Uffici del Distretto hanno apprestato gli strumenti programmatici per gestire il perseguimento dell'obiettivo. Straordinaria sarà in particolare la sfida dell'utilizzazione dell'apporto dei funzionari addetti all'ufficio per il processo, occasione unica che ci viene data per vivere il senso della previsione costituzionale della giustizia ('giusta') in 'tempi ragionevoli'. Il contesto è potenzialmente esaltante. Per molti di noi in servizio da tanti anni è l'occasione che avremmo sempre sperato di avere: non possiamo assolutamente perderla.

Ma, mai come in questo caso, le sfide correranno sulle gambe, e le teste, di donne e uomini che ... devono esserci effettivamente ¹⁴.

5. Prosegue la convivenza con il *covid*. L'anno giudiziario decorso ha costituito occasione per una significativa e originale esperienza anche culturale ¹⁵. Costretti dalle contingenze, abbiamo di fatto sperimentato in concreto e per lungo tempo le modalità alternative la cui adozione era stata imposta dall'esplosione improvviso di una pandemia i cui termini erano del tutto ignoti. Si è così imposto prepotente il tema della competenza informatica per tutto il personale, per i magistrati e

¹² Si tratterebbe di intervento consapevolmente eccezionale, tuttavia essenziale per tentare di avviare a soluzione il problema cronico delle scoperture che, per le sue dimensioni e il suo carattere ormai strutturale, rende pressoché impossibile alcuna ragionevole possibilità di seria programmazione del lavoro nel medio periodo (ad esempio in particolare il settore penale, pur a fronte di rilevantissima pendenza, ha dovuto ridurre il numero delle udienze programmate e di quelle programmabili). Certo il rilievo che segue è prevalentemente suggestivo (ponendo a comparazione fenomeni e contesti palesemente diversi) ma appare interessante notare che il costo medio annuale di tale indennità equivarrebbe (secondo i dati sindacali e di stampa) a tre 'alzate' di *Mose*.

¹³ Sia allora permesso ribadire, con serena chiarezza, che, in simili contesti, spostare l'approccio sulle capacità organizzative dei singoli è fuorviante e, al di là delle effettive intenzioni, strumentale ad evitare l'esercizio delle proprie responsabilità: perché qualunque capacità organizzativa può condurre alla migliore e più efficace valorizzazione delle risorse disponibili, ma non può supplire alla loro palese e sistematica inadeguatezza.

¹⁴ Purtroppo all'esito della procedura concorsuale (dati del 14/01) i vincitori nel Distretto risultano solo 262/388: e occorrerà vedere quanti di questi prenderanno effettivamente servizio. Residua la possibilità di tentare di attingere alla graduatoria degli idonei non vincitori in altri distretti.

¹⁵ Le necessità imposte dalla pandemia, sul piano del distanziamento e della limitazione dei contatti, hanno in parte rivoluzionato anche il nostro approccio alle modalità di esercizio della giurisdizione. La giurisdizione ha fatto un balzo in avanti sul piano del rapporto con lo strumento informatico, valorizzandone a pieno le potenzialità già in atto di strumento a servizio di giudici e parti nel settore civile (dove da anni era sviluppato), e letteralmente scoprendolo, nel settore penale (dove era in realtà quasi ignoto alla prassi generale della quotidianità). Anche la soluzione del contraddittorio efficace ma scritto, o per alcune attività a distanza, è stato così sperimentato con completezza, sia nel settore civile che in quello penale, manifestando agli utenti qualificati potenzialità e limiti, secondo le singole fasi ed i gradi dei procedimenti. L'occasione ha così consentito di approfondire collettivamente il senso e il contenuto di alcuni principi capisaldi ineludibili dell'istituto-processo, contribuendo a raggiungere condivisa consapevolezza e coerenza in particolare nel saper distinguere tra l'esigenza indefettibile dell'esercizio in pienezza del principio del contraddittorio e le possibili diverse forme di tale esercizio, raggiungendo un serio equilibrio nell'attribuzione alla parte interessata della scelta tra le possibili forme alternative in ragione della effettiva contingente miglior adeguatezza delle stesse alle proprie difese nel singolo caso.

gli avvocati, tema che ha mostrato palesi resistenze di alcuni, constatazione della non adeguatezza delle originarie dotazioni, ma per lo più interesse curiosità e consapevolezza delle potenzialità e comunque a volte dell'assoluta necessità (in particolare per alcune tipologie di udienze) dello strumento informatico.

Nei giudizi di appello del nostro Distretto per entrambi i settori civile e penale l'esperienza del contraddittorio scritto (in alternativa alla permanente possibile trattazione orale a richiesta anche di una sola delle parti) è stata positiva, consentendo al settore civile di mantenere ordinari parametri di definizione nonostante la pandemia. Nel settore penale si è dimostrata fruttuosa e, nei fatti, sostanzialmente condivisa anche dalla classe forense. Sono significativi i dati: dal 24/11/2020 al 15/07/2021 la Corte *penale*, con l'insieme delle sue tre sezioni penali ordinarie, ha definito complessivamente 2.799 procedimenti, dei quali 641 in trattazione orale e 2.158 in trattazione a contraddittorio scritto: pertanto nel periodo il 77,9% dei processi penali d'appello è stato trattato con le conclusioni scritte ¹⁶.

Ad allontanare ogni dubbio sul fatto che il giudizio penale d'appello a contraddittorio scritto correrebbe il rischio di essere superficiale vi è poi il significativo dato che, in concreto, dei 2.158 procedimenti trattati a contraddittorio scritto, 774 si sono conclusi con la conferma della decisione impugnata e 1.262 con la riforma, mentre solo 122 sono stati i differimenti: quindi, il 58,48% di tali procedimenti si è concluso con una sentenza di (almeno parziale) riforma ¹⁷.

I dati esposti paiono quindi confortare la scelta già fatta dal Legislatore con l'art. 1 della legge n. 134/2021 (cd. Riforma penale Cartabia) che prevede la delega a che il rito a contraddittorio scritto costituisca in futuro la forma ordinaria di trattazione del processo penale d'appello, ferma appunto la possibilità di discrezionale richiesta di trattazione orale proveniente dall'imputato o da altra parte appellante ¹⁸.

¹⁶ Tale dato percentuale è rimasto sostanzialmente costante nell'intero periodo, ad attestare la non determinante influenza, sulla scelta delle difese delle parti private e della parte pubblica, dell'andamento pandemico contingente: il che conferma adesione al rito al di là delle contingenze.

¹⁷ Ora, va certo mantenuto un approccio prudentiale nell'apprezzamento tecnico di tali dati, come sempre quando ci si confronta con i nudi numeri (invero, vi sono stati vari casi di tardiva, e quindi dichiarata inammissibile, richiesta di trattazione orale; tra le riforme vi sono le dichiarazioni di sopravvenuta prescrizione dei reati nei procedimenti con parte civile, nella maggior parte dei casi l'affermazione di responsabilità essendo poi stata confermata ai fini civili). Ma essi sono obiettivamente univoci ad attestare la sostanziale adesione in concreto anche dell'Avvocatura, tenendo appunto conto che per tutti i processi trattati con contraddittorio scritto sarebbe stata possibile la richiesta di trattazione orale. Va detto che talune diffuse prassi nei processi penali d'appello con rito ordinario prima dell'emergenza pandemica (in particolare limitarsi il difensore a concludere riportandosi ai motivi d'appello ed all'eventuale presentazione della nota spese e, addirittura, il mandare *fax* o *email* per chiedere di essere sostituito da difensore d'ufficio occasionalmente nominato dalla Corte tra i presenti per altri processi) attestavano essere già evidente la necessità di non avere un solo e unico rigido rito penale d'appello che imponesse, sempre e comunque, pure nel disinteresse della parte privata, la 'finzione' del contraddittorio orale, invece riservando tale peculiare e irrinunciabile momento del giudizio di merito alla sussistenza di un interesse concreto la cui valutazione fosse riservata proprio alla parte interessata.

E' interessante notare che la acquisita consapevolezza delle percentuali di adesione alla trattazione scritta ha indotto nel tempo a fissare la trattazione per udienza di un numero maggiore di procedimenti: la separazione di udienze dedicate alla trattazione a contraddittorio scritto e udienze di sola trattazione orale permetterebbe ancora migliore organizzazione del lavoro, delle camere di consiglio e delle loro deliberazioni.

¹⁸ E' tuttavia importante segnalare (ad attestare la complessa delicatezza degli interventi sul sistema processuale) che a fronte di una maggiore speditezza dell'udienza con giudizio penale cartolare, lo stesso ha determinato l'esplosione esponenziale del lavoro di cancelleria (per le numerosissime notifiche e comunicazioni, prima non previste, da fare in tempi rapidi: nel sistema ordinario *pre-covid* se il giudice estensore deposita la sentenza nei termini assegnati nel dispositivo di udienza la cancelleria procede alla sola notificazione iniziale del decreto di citazione). Tale incremento notevolissimo ha contribuito a *stressare* il lavoro di cancelleria, nel ricordato contesto di carenza strutturale di personale.

Il medesimo rilievo va fatto per l'art. 17 della legge 206/2021 ¹⁹ (con la delega per la riforma del processo civile di impugnazione che pure prevede a regime trattazione scritta e udienza da remoto "fatta salva la possibilità delle parti costituite di opporsi").

Anche l'uso dell'informatica ha dovuto scontrarsi con le carenze della rete unitaria della giustizia (cd RUG), ancora caratterizzata da blocchi e sospensioni frequenti e, in particolare nelle sedi veneziane, da desolanti e umilianti tempi di collegamento, con la conseguente frustrazione del personale amministrativo e dei magistrati, i quali – a fronte del notevole carico di lavoro e della carenza di organico – assistono impotenti all'impossibilità di accedere ai programmi di servizio o a tempi biblici per l'evoluzione dei diversi passaggi delle singole procedure, mentre le incombenze premono.

Nel settore penale la innovativa disciplina emergenziale del deposito solo a mezzo *pec* degli atti di impugnazione penale ha avuto il pregio di eliminare quel periodo di incertezza sulla possibile irrevocabilità della sentenza, connesso alla ordinaria disciplina dell'invio a mezzo posta ordinaria ²⁰. Tuttavia meritano doverosa attenzione le proteste dell'Avvocatura per l'almeno iniziale inadeguato funzionamento del portale sperimentato in primo grado nella fase delle indagini preliminari, con conseguenti difficoltà sia di procedere al deposito degli atti (in particolare quello essenziale della nomina del difensore) sia di avere tempestiva contezza del positivo esito del proprio deposito informatico ²¹.

In proposito, sia permesso osservare che appare indispensabile un maggior raccordo tra chi, in sede ministeriale, disciplina l'applicazione concreta delle potenzialità tecniche astratte e chi opera negli uffici e vive le difficoltà della gestione delle risorse di persone e mezzi ²².

6. La pendenza penale della Corte veneta è scesa dai 14.427 del 30/06/2019 ai 13.827 del 30/06/2020 e quindi ai 12.277 del 31/12/2021.

Ciò è accaduto per la convergenza di tre fattori: la provvisoria consistente e contingente riduzione della sopravvenienza dal primo grado ²³; la permanente prosecuzione dell'attività definitiva della Corte grazie alle misure organizzative volte ad assicurare la continuità delle udienze (sempre svolte, anche quelle a contraddittorio scritto, con la fisica presenza dei componenti del collegio in Corte); la laboriosità dei consiglieri e del personale amministrativo presente (4.557 provvedimenti definitivi nel periodo in considerazione, a fronte dei 4362 dell'anno precedente: 4960 quelli dell'intero anno

¹⁹ "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

²⁰ La possibilità dell'invio dell'atto di impugnazione a mezzo posta viene ora esclusa dalla legge delega per gli interventi sul processo penale.

²¹ Anche in questo caso la sperimentazione 'costretta' dall'emergenza pandemica deve essere attentamente monitorata per trarne utili spunti per orientare gli interventi necessari per rendere efficace il ricorso (indilazionabile) allo strumento informatico e ad estendere anche al settore penale il positivamente processo telematico che da anni ha risolto molti problemi organizzativi e consentito la miglior utilizzazione delle risorse, e del tempo/lavoro, nel processo civile.

²² Il richiamo è all'esempio del deposito generalizzato di atti e documenti via *pec*, prezioso in sé, ma che quando obbligato ad incanalarsi verso poche *pec* dedicate (quindi ciascuna poi necessariamente in uso a differenti servizi di cancelleria) determina la necessità che più personale di cancelleria visioni la posta pervenuta per poi selezionare quella relativa al proprio servizio: con una enorme dispersione del preziosissimo tempo/lavoro del singolo operatore.

²³ Che ha maggiormente risentito dell'impossibilità, per l'emergenza *covid*, di trattare compiutamente tutti i processi previsti in ruolo.

2021, 1.777 dei quali dichiaranti la prescrizione del reato, ma di essi 501 provvedendo sulle statuizioni relative all'azione civile ²⁴).

Il settore civile ha confermato la capacità di definire più procedimenti di quelli pervenuti nel medesimo periodo (5.320 rispetto a 3.675) riducendo la pendenza complessiva delle quattro sezioni civili a 5.343 procedimenti (di cui 310 di volontaria giurisdizione): 5.002 sono le pendenze al 31/12/2021.

Rimane allo stato in sofferenza la sezione lavoro, che definisce 1.104 procedimenti rispetto a 997 sopravvenienze ma conferma una pendenza complessiva (tra lavoro e previdenza) di 2.688 procedimenti (ancorchè alcune centinaia di essi connessi allo scioglimento, nei prossimi mesi, di questioni interpretative comuni, il che dovrebbe poi condurre a definizioni ravvicinate): 2.616 è la pendenza al 31/12/2021.

7. Nel periodo considerato (01/07/2020-30/06/2021) le pendenze complessive dei sette Tribunali ordinari del Distretto vedono, per il settore penale, un aumento contenuto per il dibattimento collegiale (da 1.243 a 1.316), un aumento consistente del dibattimento monocratico (da 22.682 a 24.794) causato specialmente dalle conseguenze della contrazione delle trattazioni dovute al *covid*, una diminuzione degli appelli avverso sentenze del giudice di pace (da 228 a 212), una sostanziale stabilità delle pendenze GIP/GUP *noti* (da 29.582 a 29.215) e dell'assise (da 8 a 9).

Per il settore civile la pendenza complessiva (civile contenzioso, volontaria giurisdizione, lavoro previdenza e assistenza obbligatoria, procedimenti speciali sommari) diminuisce sensibilmente da 60.398 a 53.429, nonostante l'aumento delle sopravvenienze (da 78.930 a 82.301), grazie a 10.384 definizioni in più (da 79.355 a 89.739: il 2020 è l'anno che in primo grado aveva più risentito dell'inizio della pandemia) ²⁵.

Anche il Tribunale per i minorenni ha ridotto significativamente la pendenza penale (da 6.526 a 5.671, con peculiare apporto del settore gip) rimanendo sostanzialmente stabile nel settore civile (da 4.095 a 4.186, ma con riduzione della pendenza per le adozioni nazionale ed internazionale) ²⁶.

²⁴ In sostanza, dei 4.960 provvedimenti definitivi dell'intero settore penale, il 10,1% è costituito da sentenze che hanno dichiarato la prescrizione dei reati per cui si procedeva ma nel contempo hanno deliberato sull'esito dell'azione civile, indifferente alla prescrizione (cosiddetti *ppc- prescritti con parte civile*), il 25,72% da sentenze che si sono limitate a dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per essere il reato estinto per prescrizione, il 64,18% da sentenze che hanno deciso nel merito dei motivi a rilevanza penale contenuti nelle impugnazioni. Ciò, va avvertito, non significa che il 35,82% dei circa 12.200/12.500 processi penali attualmente pendenti sia relativo a reati prescritti, perché la Corte cerca di smaltire in tempi relativamente reali i procedimenti con reati prescritti e senza parte civile, al fine di depurare la pendenza effettiva dalla loro presenza. Quindi, il numero dei procedimenti che dichiarano la prescrizione va posto in rapporto non con i provvedimenti deliberati ma con la pendenza. Allora, guardando alla pendenza del 31/12/2020 (che era come detto di 13.827, può dirsi che la percentuale di prescrizioni si è collocata intorno al 12,8% della pendenza. Ovviamente, per evitare le prescrizioni è necessario aumentare il numero delle udienze di trattazione: solo la copertura sinergica degli organici di magistrati (della Corte ma pure della Procura generale) e del personale amministrativo lo consentirà (senza il personale amministrativo il magistrato può fare poco: anche causa *covid* in qualche caso non è stato possibile trattare udienze per la impossibilità di avere assistenza all'udienza).

²⁵ Le maggiori sopravvenienze sono per gli affari civili contenziosi del Tribunale di Venezia (5.879), per il lavoro del Tribunale di Padova (2.418), per i procedimenti speciali sommari del Tribunale di Verona (5.679), per la volontaria giurisdizione del Tribunale di Padova (3.880); le rispettive maggiori definizioni nelle medesime materie sono, con significativa convergenza, degli stessi Tribunali di Venezia (7.511), Padova (2.491), Verona (5.999), Padova (3.976): si noti pertanto che pure sotto questo profilo le definizioni sono sempre state superiori alle corrispondenti sopravvenienze.

²⁶ Va evidenziato che la stessa legge n. 206/2021 prevede tra l'altro pure la costituzione del nuovo *tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, che assorbe le competenze civili del tribunale per i minorenni, distribuendole

Si tratta all'evidenza di dati complessivi che, ancora una volta, attestano la laboriosità dei magistrati operanti nel Distretto veneto, l'apporto motivato del personale amministrativo presente, la tendenziale efficacia dell'organizzazione del lavoro da parte dei dirigenti e dei semidirettivi ²⁷.

8. Credo doveroso richiamare un'attenzione particolare sui rilievi della relazione della Presidente del Tribunale di Sorveglianza che ha evidenziato gli *eventi critici* più gravi che risultano in costante aumento nei nostri Istituti di detenzione: i suicidi (5, uno in più rispetto l'anno precedente); i tentati suicidi (98, uno in più rispetto l'anno precedente); soprattutto episodi di autolesionismo (pari a numero 745, numero drammaticamente superiore a quello degli anni passati che era sceso da 674 a 609) ²⁸.

Il fenomeno obiettivo, anche alla luce delle pregnanti considerazioni della Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dovrebbe indurre in particolare i giudici addetti al settore penale ad un'efficace riflessione di rivisitazione sul tema dell'adeguatezza della sola misura cautelare custodiale carceraria nei diversi casi di procedimenti penali in corso di trattazione nei diversi gradi e fasi ²⁹.

Desidero condividere ed evidenziare un ultimo dato di particolare significato: il numero rilevante di concessione delle misure alternative con più elevata valenza trattamentale, quali quelle dell'affidamento in prova ordinario e terapeutico, corrispondenti a oltre la metà dei provvedimenti collegiali favorevoli emessi: si tratta di un risultato 'di qualità' dell'azione giudiziaria della nostra Magistratura di Sorveglianza ³⁰.

tra una sezione distrettuale presso il tribunale della sede della corte di appello e sezioni dedicate presso tutti i tribunali del distretto.

²⁷ Tutti i dati sono comunque enunciati in modo articolato nelle relazioni dei singoli presidenti allegate nel testo integrale della relazione, che sarà disponibile sul sito della Corte.

²⁸ E' in proposito di estremo interesse la notazione che la peculiare situazione determinata dall'emergenza *covid-19* e dalle conseguenti misure organizzative, con le pertinenti significative limitazioni del trattamento intramurario, unitamente alla sospensione dei colloqui in presenza con i prossimi congiunti e alla preoccupazione per lo stato di salute proprio e dei familiari, ha certamente aggravato la condizione di malessere dei detenuti già esistente prima dell'emergenza sanitaria, soprattutto nelle carceri cronicamente più sovraffollate (Casa Circondariale di Venezia SSM, Casa Circondariale di Verona e Casa Circondariale di Vicenza). Non a caso in alcuni di detti Istituti si è registrato un preoccupante aumento degli atti di autolesionismo; infatti presso la Casa Circondariale di Verona gli atti di autolesionismo sono aumentati da 116 a 186 e, presso la Casa Circondariale di Venezia, sono aumentati da 85 a 149.

²⁹ Per contro meritano attenzione i dati relativi ai soli provvedimenti di concessione di misure alternative in senso proprio (compresi i differimenti della pena nelle forme della detenzione domiciliare, le liberazioni condizionali, le semilibertà e le misure ex L. 199/10 disposte a seguito di accoglimento di reclamo): 1319 (in netto aumento rispetto al dato dell'anno precedente di 1031). In particolare risultano concessi n. 643 affidamenti al servizio sociale (in significativo aumento rispetto al n. 499 dell'anno precedente); n. 121 affidamenti terapeutici (in aumento rispetto al numero 111 dell'anno precedente); n. 531 detenzioni domiciliari nelle varie tipologie (in aumento rispetto le n. 418 dell'anno precedente); n. 16 semilibertà; n. 7 misure ex L. 199/10 disposte a seguito di reclamo; n. 1 liberazione condizionale.

³⁰ Essa agisce in difficilissime condizioni di lavoro (per il carico crescente, l'organico di personale amministrativo particolarmente scoperto, le difficoltà di trattazione delle udienze con il tempo richiesto dai collegamenti da remoto) e tuttavia ha manifestato peculiare capacità di selezionare gli interventi ottimali per la risocializzazione effettiva, dando così conto dell'ottica di piena adesione ai principi costituzionali in materia di senso e ragione della pena, ottica che ha guidato l'approccio e l'organizzazione del lavoro.

9. Come noto l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale ³¹ ha introdotto il nuovo istituto della improcedibilità dell'azione penale nel giudizio di impugnazione nel caso di mancata definizione del procedimento nel termine di durata predeterminato. La norma si applica ai procedimenti relativi a reati consumati a decorrere dal 01/01/2020: gli stessi ai quali non si applica più l'istituto della prescrizione e che, a quel punto, rischiavano di diventare processi senza fine ³². Per il giudizio di appello il termine è di due anni ³³.

La nuova disciplina inciderà particolarmente sui criteri di fissazione dei processi da trattare nelle (sempre poche) udienze disponibili, dovendosi così conciliare criteri diversi per la co-trattazione di processi per reati per i quali ancora opera la prescrizione e processi per reati per i quali opera invece la improcedibilità per decorso dell'utile termine di trattazione ³⁴. E' francamente prevedibile che la nostra Corte si troverà in notevole difficoltà, a fronte dell'attuale rilevante pendenza penale, dell'entità delle sopravvenienze (che, per sé, potrebbero esaurire le udienze disponibili), delle scoperture dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo.

Occorre allora necessariamente confidare in due sopravvenienze indispensabili:

- la pubblicazione e poi copertura di tutti gli undici posti oggetto dell'aumento di organico dei consiglieri disposto per la Corte con d.m. 14/09/2020 ³⁵;
- l'arrivo effettivo dei previsti funzionari addetti all'ufficio per il processo in numero congruo (originariamente previsto in 388 per tutto il Distretto, dei quali 77 per la Corte) ³⁶.

³¹ Introdotto dall'art. 2 della legge di Riforma 134/2021, dando seguito a precedente disciplina che aveva 'sterilizzato' l'operare della prescrizione dopo la sentenza di primo grado per i reati consumati a decorrere dal 01/01/2020.

³² Come detto, per i reati consumati dal 01/01/2020 la prescrizione del reato opera solo fino alla sentenza di primo grado.

³³ Il termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza indicato nel dispositivo. Per il giudizio di cassazione il termine è di un anno. La disciplina si applica subito ai processi che erano già pervenuti in Corte alla data del 18 ottobre 2021; per quelli pervenuti dopo e fino al 31/12/2024 i termini sono rispettivamente di tre anni in appello ed un anno e sei mesi in cassazione. Per le impugnazioni che perverranno dopo il 31/12/2024 andrà a regime il sistema con i termini ordinari di due anni e un anno. Tali termini operano anche nel caso di giudizio di rinvio. Si tratta di norma 'rivoluzionaria' che, in concreto, impone innanzitutto un particolare coordinamento organizzativo tra i Tribunali, la Corte d'appello e la Corte di cassazione (per quanto riguarda gli annullamenti con rinvio), giacché il fatto che il termine entro il quale la definizione dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio, possa cominciare a decorrere quando ancora il fascicolo è gestito dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata, o annullata, impone una peculiare attenzione organizzativa volta a dare assoluta priorità alla spedizione del fascicolo processuale al giudice del grado successivo, appena pervenuto l'atto di impugnazione. Sul punto si è già provveduto con pertinenti note della presidenza: occorrerà monitorare in seguito le situazioni nei singoli Uffici.

³⁴ La necessità di anticipare la trattazione dei procedimenti cui si applica ora l'improcedibilità per decorso del termine (come visto, obiettivamente ravvicinato: due anni a regime) non permetterà di trattare tutti i processi per reati che, consumati fino al 31/12/2019, seguono il regime della prescrizione, con la probabile conseguenza dell'aumento, per essi, di definizioni di estinzione per tale causa.

³⁵ Secondo l'attuale previsione tabellare destinati sette al settore penale (in aggiunta ai soli 15 previsti dalla ripartizione tabellare precedente), tre al settore civile e uno al settore lavoro. A tale oggettivamente inusuale aumento di organico (da 42 a 53 consiglieri con una sola deliberazione) ha condotto l'intelligente ed insistente azione della Presidente Ines Maria Luisa Marini che, evidenziando ripetutamente in ogni sede istituzionale le incomparabili disparità numeriche del rapporto tra sopravvenienze pendenze e numero dei magistrati della Corte veneta rispetto alle Corti di pari dimensioni, alle Corti vicinarie o più indicate a modello di efficienza quali Corti 'virtuose', ed alla media nazionale, è infine riuscita a rendere evidenti sia al CSM che al Ministero la assurda situazione, da tempi remoti, della nostra Corte veneta.

³⁶ Ma vedi nota 14.

Altrimenti... l'abnegazione dei consiglieri addetti al settore penale cercherà, al solito, di ... limitare i danni. Che saranno però inevitabili.

10. E' proseguito nel periodo l'utile e significativa prassi dell'inoltro delle sentenze civili e penali della Corte agli Uffici giudiziari che hanno deliberato le sentenze impugnate, a prescindere dall'esito del giudizio di appello, per l'inoltro a estensore e presidente dell'eventuale collegio. I colleghi del primo grado hanno segnalato alcune disfunzioni nel servizio, cui si cercherà di ovviare, anche con l'indispensabile collaborazione del personale amministrativo dei diversi Uffici. Si tratta di una buona prassi che realizza le premesse per il confronto continuo tra le giurisdizioni di merito, del primo e del secondo grado, e che ha esteso quella già prima in atto in Corte della diffusione delle sole sentenze di legittimità di annullamento con rinvio di sentenze della Corte veneta. Un confronto costruttivo che conduce da un lato alla conoscenza del primo giudice delle ragioni di conferme e riforme, parziali o totali, come occasione di approfondimento personale delle censure delle parti e dei percorsi logico giuridici, degli apprezzamenti di stretto merito e dell'interpretazione normativa del giudice d'appello (in modo che il primo giudice possa tenerne comunque conto, anche quando dissenta), dall'altro lato alla stessa verifica dell'operato del giudice d'appello. E' in proposito intenzione della Corte promuovere momenti specifici di confronto tra i due gradi di giudizio, coinvolgendo anche l'essenziale ruolo della Magistratura di Sorveglianza, per contribuire alla diffusione di sempre maggiore consapevolezza della stretta relazione che sussiste tra qualità della giurisdizione e ragionevole durata del procedimento, da un lato, e consapevolezza reciproca delle peculiarità delle diverse fasi nell'ottica dell'unico procedimento che interessa la medesima singola persona, fino all'eventuale fase di esecuzione, dall'altro.

Si verificherà altresì la possibilità di pervenire, con l'indispensabile concorso autonomo dei giudici del primo grado, a schemi condivisi della struttura delle sentenze e, in sinergia con l'Avvocatura, degli atti di appello, come contributo all'obiettivo di coniugare al meglio qualità, tempestività ed efficacia del lavoro giurisdizionale nei due gradi di merito (e, indirettamente, dell'eventuale fase di legittimità).

11. Un pensiero conclusivo. L'annunciata prossima riforma della legge che disciplina il Consiglio Superiore della Magistratura e la sua disciplina elettorale impone uno spunto di riflessione. Tra l'altro, le due recentissime sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato le deliberazioni di nomina del primo presidente e del presidente aggiunto della Corte di cassazione (assunte dal CSM all'unanimità con una sola astensione) ripropongono pure il connesso delicato tema dei limiti dell'intervento giurisdizionale amministrativo sul merito delle deliberazioni del CSM ³⁷.

La crisi che coinvolge il Consiglio e, per altro verso, lo stesso associazionismo dei magistrati, ha radici lontane. Il governo autonomo di una corporazione di circa solo diecimila persone ³⁸, che è chiamata dalla Costituzione a gestire un potere enorme ed è composta da persone che per almeno 40 anni vivono la loro esperienza lavorativa all'interno della stessa, porta strutturalmente con sé il rischio della presenza di consociazioni che possono influire su logiche non corrette delle decisioni. Tali consociazioni a volte sono palesi e verificabili da chiunque nelle loro azioni, quindi nelle loro coerenze e incoerenze tra il dire e il fare, a volte sono invece occulte, amicali, trasversali, quindi non di minor efficacia e tuttavia neppure verificabili nelle modalità dei percorsi di determinazione. D'altra parte, a fronte delle storicamente sempre presenti diverse culture e visioni della giurisdizione, l'aggregazione trasparente e pubblica di gruppi di magistrati è fenomeno del tutto

³⁷ Le due sentenze sono state tra l'altro pubblicate una settimana prima della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte di cassazione.

³⁸ Ma l'organico è sempre significativamente incompleto.

fisiologico e francamente positivo e costituisce un presupposto del governo autonomo voluto dalla Costituzione.

L'apporto dei componenti laici, indicati dal Parlamento, avrebbe potuto fare la differenza. Ma storicamente questo non si è verificato.

Occorre allora riflettere seriamente sul significato della previsione costituzionale del governo autonomo della Magistratura. Esso richiede innanzitutto disponibilità e partecipazione diffuse: la sua efficacia, la sua trasparenza, la sua correttezza devono essere preoccupazione, e non teorica, di ogni magistrato. Ai gruppi di magistrati palesemente strutturati è richiesta una seria rivisitazione delle condotte degenerative che si sono risolte in mera gestione di potere a prescindere; a tutti noi magistrati è richiesta la coerenza nelle proprie condotte verso il governo autonomo, i suoi organi centrali e periferici, le donne e gli uomini che provvisoriamente lo esercitano. I singoli, anche colleghe e colleghi dei concorsi più recenti, si devono impegnare, uscendo dai gusci dell'assorbente preoccupazione per i numeri e il 'pericolo disciplinare' e dedicando un po' di tempo alla partecipazione, al confronto, alla discussione costruttiva, alla verifica della coerenza tra parole e fatti.

Sono state prospettate soluzioni con varie forme di sorteggio per la selezione dei componenti togati del CSM. Esse non risolvono il rischio della 'contaminazione' del singolo, specialmente isolato, che l'esercizio del potere di governo della Magistratura rischia, per sé, di determinare; aggravano il rischio di collegamenti e connessioni non trasparenti; presuppongono anche ciò che non è (che ciascuno di noi sappia fare tutto e sia idoneo a tutto, in quanto magistrato); soprattutto indeboliscono fortemente il senso e il ruolo della partecipazione della Magistratura al governo autonomo.

Ma, innanzitutto, appaiono la negazione del senso stesso del governo autonomo della Magistratura voluto dalla Costituzione. Il dibattito anche all'interno della Magistratura si è in proposito accentrato pressoché esclusivamente sugli incarichi. Ma, come può qualificarsi governo autonomo in coerenza alla Costituzione quello dove, ad esempio, le scelte sul ruolo del procuratore della Repubblica o i rapporti con i sostituti nella ripartizione del lavoro ovvero sui criteri per un'efficace valutazione della professionalità (competenze proprie e qualificanti del governo autonomo) sono lasciate al pensiero occasionale di chi è stato sorteggiato e non, invece, attribuite a chi ha una rappresentatività reale del pensiero della Magistratura? Non sarebbe decisamente preferibile un sistema elettorale proporzionale che rappresenti i diversi modi di pensare, con le diverse culture presenti nella Magistratura sul senso della funzione e sulle modalità del suo esercizio, nella trasparenza delle selezioni dei candidati e nella responsabilizzazione dei votanti?

E' allora necessario aprire finalmente il dibattito sull'effettività ed efficacia dei vari passaggi di verifica dell'esercizio della funzione, in particolare nelle valutazioni di professionalità, nella valutazione degli aspiranti dirigenti, nella verifica dell'operato dei dirigenti. Purtroppo significativi appaiono il silenzio del dibattito in ordine al coinvolgimento dei magistrati dell'Ufficio nella procedura di valutazione delle conferme di incarichi direttivi e semidirettivi o le dichiarate contrarietà pregiudiziali all'apertura delle fonti per la valutazione di professionalità anche agli esterni al singolo ufficio (così i pm per i giudici e viceversa, con gli accorgimenti opportuni i responsabili delle cancellerie e i Consigli dell'Ordine degli avvocati).

Se di questo a volte neppure si vuole parlare, il sorteggio finisce allora con il divenire il trionfo del corporativismo autoreferenziale, vincente rispetto ad un faticoso responsabile concorso al governo autonomo rivisitato.

Occorre invece una riscoperta del senso della funzione, della responsabilità nel suo esercizio, della concreta coerenza delle condotte proprie ai principi della soggezione solo alla legge, dell'autonomia e dell'indipendenza, dei doveri funzionali (altri temi che paiono scomparsi dal dibattito).

Così si comprenderà perché chi è abilitato a condannare una persona all'ergastolo (e lo fa) o a decidere cause civili milionarie (e lo fa), ha il diritto di votare scegliendo, responsabilmente e da libero che non chiede e non pretende privilegi di alcun genere, chi deve per quattro anni concorrere a governare la Magistratura di cui fa parte.

*Il Presidente reggente della Corte
Carlo Citterio*